



CITTA' DI ALGHERO

**REGOLAMENTO
CENTRO RESIDENZIALE
PER ANZIANI**

**Viale della Resistenza, 17 - 07041 ALGHERO
TEL. 079997550 - FAX 079997590**

=====

PREMESSA

Il Centro Residenziale Anziani di Alghero è stato realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge Regionale 3 febbraio 1953 n.1 e successive modificazioni.

A partire dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1967 il centro è stato gestito da diversi enti (Ministero dell'Interno attraverso l'A.A.I., Amministrazione Provinciale di Sassari, Assessorato al Lavoro della R.A.S.). La Legge Regionale n.25 gennaio 1988 n.4 ha assegnato ai Comuni le competenze e le funzioni amministrative nel settore dei servizi socio assistenziali, con riferimento anche alla gestione delle strutture residenziale e semiresidenziali. Il Regolamento di attuazione della legge, emanato con D.P.R. n.12 del 14/02/1989, disciplina i vari settori d'intervento della legge. In particolare l'art.11 prevede che le strutture operanti nel settore socio assistenziale debbano dotarsi di un regolamento interno di funzionamento e di organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse. Il presente atto intende regolamentare, tra le altre cose, le modalità di ammissione e dimissione degli anziani, le forme di corresponsione della retta, i criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresenta degli anziani, i rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali, nonché adeguare, alla luce delle nuove esigenze, il regolamento dei servizi socio assistenziali approvato con delibera di C.C. n. 100 del 09/07/1993, che disciplina dall'art.57 all'art.85 la vita comunitaria del centro. Il primo Piano Socio Assistenziale emanato dalla RAS ha considerato il Centro quale presidio multizonale, che può accogliere quindi ospiti provenienti da altri comuni della Sardegna. Per questi ultimi è necessario regolarizzare i rapporti con le Amministrazioni Comunali di residenza attraverso apposita stipula di convenzione, previa individuazione degli standard necessari alla determinazione della misura della retta da richiedere da parte della RAS. Analoga procedura va adottata nei confronti dell'Azienda USL per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e riabilitative in favore degli anziani, a seguito dell'apposito accreditamento del Centro in R.S.A. da parte dell'Assessorato Regionale della Sanità. Di primaria importanza è poi la costituzione dell'Unità di Valutazione Geriatrica, gruppo multidisciplinare costituito dal medico geriatra, dall'infermiere professionale, dall'assistente sociale del Comune, integrato, di volta in volta, dal Tecnico della riabilitazione e dagli specialisti eventualmente necessari per il singolo caso quali lo psicologo ed il fisiatra.

Come previsto dal 2° piano socio assistenziale per il triennio 1998-2000 approvato dal Consiglio Regionale, le principali attività dell'U.G.V. sono:

- a) Valutare l'autonomia funzionale dell'anziano e il suo bisogno assistenziale in base ai gradi di non autosufficienza;
- b) Predisporre il relativo piano di trattamento tenuto conto delle valutazioni del medico di famiglia e dei parenti dell'anziano;
- c) Decidere la migliore destinazione dell'anziano all'interno delle rete dei servizi (Assistenza Domiciliare Integrata, Comunità Alloggio, Residenza Sanitaria Assistita, Casa Protetta, Day Hospital) sulla base di revisioni periodiche del programma personalizzato, tenuto conto della evoluzione del bisogno dell'anziano e delle proprie aspettative;

poiché i servizi residenziali pubblici hanno una notevole incidenza sulla spesa assistenziale, l'inserimento presso il Centro dovrà essere attivato nei casi di comprovata necessità.

Il presente regolamento non illustra le funzioni e le responsabilità degli operatori del Centro in quanto, per gli stessi, si fa riferimento ai contratti di lavoro della categoria che esplicitano in maniera esauriente responsabilità, mansioni ruoli e funzioni. La figura del Direttore, nel contesto dell'organico comunale, è certamente atipica ma necessaria in quanto il Dirigente non può assicurare la sua costante presenza nella struttura e pertanto si tenta di indicarne una qualche configurazione nella certezza che si potrà essere più precisi in un secondo momento.

COMUNE DI ALGHERO

REGOLAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI Viale della Resistenza, 17

Art. 1

Tipologia della struttura

Il Centro Residenziale è una struttura residenziale socio assistenziale per anziani, multizonale, ed è gestita dal Comune di Alghero, con una capacità ricettiva, alla data del 31/12/2001, di n. 96 ospiti, come risulta dall'autorizzazione provvisoria al funzionamento da parte della R.A.S..

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali vigenti in materia si renderà necessario prevedere una sua ristrutturazione definitiva in Comunità Alloggio ed in Casa Protetta.

Art. 2

Responsabilità gestionale

L'attività del Centro è attuata in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ed alle deliberazioni della Giunta ed è regolata dalle direttive del Dirigente dell'Assessore ai Servizi Sociali. Il Direttore del Centro Residenziale ha la responsabilità del buon andamento della Comunità, della realizzazione degli obiettivi prefissati e collaborerà con il Dirigente ad individuare altri, per migliorare le prestazioni assistenziali offerte, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Il Dirigente ed il Direttore del Centro dovranno ricercare forme di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Azienda U.S.L. per garantire agli ospiti l'assistenza sanitaria e riabilitativa ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 25 gennaio 1988 n.4 nonché per la costituzione dell'Unità di Valutazione Geriatrica. Dovranno essere ricercati e favoriti i rapporti con l'associazione culturale e con il volontariato sociale per un proficuo interscambio con la comunità locale e gli anziani del Centro.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

L'Età minima per essere ammessi al Centro è di 65 anni. Sono possibili deroghe solo per casi di particolare urgenza e gravità segnalati dal Servizio Sociale. L'Amministrazione Comunale non potrà ammettere anziani non autosufficienti fino a che non sarà costituita la casa protetta e, comunque, sarà valutata caso per caso la possibilità d'inserimento di persone non autosufficienti per l'eventuale copertura dei posti vacanti, sentito il parere dell'U.V.G. quando sarà costituita in relazione ai servizi richiesti ed inderogabili.

Nel caso in cui le domande dovessero essere in numero superiore ai posti disponibili il Direttore del Centro predisporrà una graduatoria in base ai seguenti punteggi:

1. Età: punti 0,50 per ogni anno di età superiore al sessantacinquesimo;
2. Reddito:

Per redditi fino a € 3.351,58	Punti 6
Per redditi da 3.351,58 a 4.021,90	Punti 5
Per redditi da 4.021,90 a 4.826,28	Punti 4
Per redditi da 4.826,28 a 6.949,84	Punti 3
Per redditi da 6.949,84 a 10.329,14	Punti 1
Per redditi oltre i 15.493,71	Punti 0

Ove ritratti di coppie di coniugi dovrà tenersi conto del reddito individuale figurativo risultante dalla media del reddito complessivo.

3. residenza: punti 6 per residenti ad _Alghero da almeno un anno.
4. grave stato di solitudine e di abbandono anche temporaneo e/o impossibilità da parte di parenti ed affini ad offrire assistenza: Punti 6.

5. stato di urgenza segnalato dai servizi sociali.

Le ammissioni al Centro dovranno essere autorizzate con determinazione dirigenziale, su proposta del Direttore del Centro, acquisito il parere dell'Unità di Valutazione Geriatrica quando sarà costituita e dell'Assistente Sociale del Centro.

Art. 4

Ammissione

L'ammissione al Centro è subordinata alla presenza della documentazione di seguito elencata, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente:

- a) domanda su modulo prestampato indirizzata all'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, debitamente sottoscritta dall'interessato, dal tutore o dal curatore da inoltrare attraverso il protocollo generale del Comune;
- b) certificato del medico che attesti il grado di autosufficienza, l'assenza o il grado di eventuali patologie fisiche e/o psichiche che possano influire sulla vita di relazione quali malattie infettive, psicosi da etilismo, nonché l'assenza o il grado di eventuali disturbi che necessitino di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica continuativa.
- c) Impegnativa di corresponsione della retta di mantenimento su modulo predisposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali;
- d) Modello INPS, CUD relativo ai redditi pensionistici percepiti nell'ultimo anno ed eventuale modello unico, 730 o 740.
- e) Dichiarazione di assunzione degli obblighi ex art. 433 C.C. da parte dei congiunti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre il richiedente a visita medica specialistica qualora la documentazione medica risulti insufficiente e di verificare l'attendibilità degli atti prodotti; la pratica deve essere istruita dall'A.S. che formulerà il proprio parere a seguito di colloqui con il richiedente ed i familiari, ad eventuali verifiche domiciliari, sottoponendo il caso al Direttore del Centro.

L'interessato dovrà ricevere una risposta scritta relativa all'eventuale ammissione o al diniego presso il Centro, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di documentazione necessaria.

Art. 5

Dimissione di ospiti

La Direzione del Centro può formulare all'Assessore ai Servizi Sociali proposte di dimissioni di ospiti che non rispettino le regole della vita comunitaria o che siano responsabili di atti che pregiudichino l'incolumità fisica di altri ospiti o di personale del Centro. L'Ospite può essere richiamato verbalmente, con nota scritta, allontanato dal Centro per un mese, dimesso. La superiore a due mensilità è disposta d'ufficio in caso di mancato pagamento della retta di mantenimento superiore a due mensilità. Rimane impregiudicato il recupero delle somme dovute.

La dimissione è disposta con determinazione dirigenziale. L'Ospite può dimettersi dal Centro spontaneamente con preavviso scritto inoltrato alla Direzione e all'Assessorato ai Servizi Sociali almeno venti giorni prima, salvo situazioni imprevedibili debitamente motivate.

Art. 6

Comitato di rappresentanza

È prevista la costituzione di un comitato di rappresentanza degli ospiti al fine di verificare i livelli delle prestazioni erogate e l'osservanza del presente regolamento. Rappresenta i problemi degli anziani nei confronti della Direzione del Centro e dell'Assistente Sociale competente. Favorisce la partecipazione e la collaborazione di iniziative culturali e di socializzazione degli anziani, anche in collaborazione con l'associazionismo locale. Esprime parere consultivo sulla formulazione del Programma Comunale d'intervento Socio Assistenziale. Il comitato che dura in carica due anni, è composto da cinque ospiti eletti dagli stessi a suffragio universale con singola preferenza. In caso di dimissioni dall'incarico o decesso, subentra il primo dei non eletti.

Art. 7

Retta di mantenimento

Ai sensi del D.P.R. n. 145/90 gli ospiti sono tenuti alla contribuzione del costo dei servizi mediante la corresponsione di una retta di mantenimento equivalente al 70% del reddito posseduto, che dovrà essere direttamente corrisposta dall'interessato o dai suoi familiari al Comune di Alghero. Saranno possibili in via eccezionale deleghe al Direttore o ad altro personale, appositamente delegato dal Direttore, per la riscossione delle pensioni.

Concorrono a formare le risorse economiche degli ospiti le prestazioni previdenziali, i redditi patrimoniali, le pensioni sociali e gli assegni a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti incluse le indennità di accompagnamento (Circolare R.A.S. 5742 del 15/05/1996) ed eventuali redditi esteri.

Art. 8

Permessi

Gli ospiti hanno la facoltà di assentarsi dal Centro dandone comunicazione alla Direzione almeno due giorni prima salvo casi eccezionali. Nell'arco di un anno gli ospiti possono assentarsi dal Centro con il pagamento parziale della retta giornaliera per un periodo massimo di trenta giorni per motivi personali e comunque in tutti i casi di ricoveri ospedalieri. In caso di assenze che si protraggono per un numero superiore a trenta giorni, fino a un massimo di cinque mesi, non dovranno essere corrisposte le somme spese dal Centro per la somministrazione dei pasti. Il corrispettivo della retta giornaliera relativa ai giorni di assenza sarà debitamente decurtato dall'importo della retta mensile. Il Dirigente dei Servizi Socio Assistenziali, su proposta della Direzione del Centro, si riserva la possibilità di procedere alle dimissioni dell'ospite che rimanga assente per un periodo superiore ai cinque mesi.

Art. 9

Alloggio

L'assegnazione della camera viene disposta dalla Direzione del Centro, valutate le esigenze manifestate dall'ospite. In caso di accertata necessità, può disporre un'assegnazione diversa da quella originaria. L'ospite che dovesse chiedere e ottenere un cambio di stanza non potrà rinnovare la richiesta, salvo diversa valutazione del servizio sociale.

Nelle stanze non è consentito fumare ed utilizzare forellini elettrici o a gas, stufe a gas, stufe elettriche con resistenze a vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento.

Nelle stanze ciascun occupante dovrà conciliare le proprie esigenze con quelle dei compagni, dei conviventi e gli spazi a loro attribuiti.

Il Direttore del Centro potrà disporre controlli, anche periodici, nelle stanze, in presenza degli ospiti, anche all'interno dei mobili, per verificare l'ottemperanza di quanto previsto nei comuni precedenti.

L'uso degli apparecchi radiotelevisivi nelle stanze a volume moderato è consentito sino alle ore 23, previo assenso dei compagni.

Art.10

Prestazioni sanitarie

Ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale 25 gennaio 1988 n. 4, gli utenti delle strutture socio assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie fanno carico al bilancio dell'Azienda ASL competente per territorio. Le modalità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, in particolare medicina geriatrica, specialistica riabilitativa ed infermieristica, sono oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda ASL competente per territorio.

Art. 11

Servizi ulteriori

Gli utenti saranno resi gratuitamente i seguenti i seguenti servizi:

- a) Lavatura e stiratura della biancheria personale;
- b) Servizio di parrucchiere, barbiere, con la frequenza prevista dai contratti stipulati dell'Amministrazione;
- c) Biblioteca, riviste e quotidiani;
- d) Attività di animazione, ginnastica dolce, laboratorio di pittura, teatrale, cineforum etc.;
- e) Trasporto con mezzo del Centro per ricoveri o visite mediche, gratuite.

Art. 12

Servizi supplementari

Gli ospiti che percepiscono l'indennità di accompagnamento e quelli che volessero usufruire dell'automezzo del Centro per finalità diverse da quelle di cui all'art. 11 punto e , dovranno corrispondere per ogni trasporto all'interno del perimetro urbano, la somma forfetaria di € 1,50 (€3,00 andata e ritorno).

Art. 13

Valori

Ciascuna stanza è fornita di armadi dotati di chiusura con chiave.

Le chiavi (due) del proprio armadio saranno consegnate all'atto dell'ammissione all'ospite che provvederà, quale escluso detentore, a custodirle con cura. Ove l'ospite dovesse smarrire le chiavi, provvederà a versare alla direzione del Centro la somma per la sostituzione della serratura. È fatto divieto all'ospite. Presso la Direzione del Centro è istituito un servizio deposito valori presso il quale gli utenti possono depositare denaro, preziosi documenti. La Direzione del Centro non risponde dei valori non depositati.

Art. 14

Orari

Gli orari di apertura e chiusura dell'accesso al Centro sono fissati:

- per il periodo invernale 1° Novembre / 31 Marzo : Apertura ore 07,00 – chiusura ore 22,00
- per il periodo estivo 1° Aprile / 31 Ottobre : Apertura ore 06,00 – chiusura ore 23,00.

Nell'ambito dell'orario di chiusura notturna del Centro, l'ospite gode della massima libertà di accesso e di uscita. Nel caso in cui gli ospiti prevedessero di non consumare i pasti nell'Istituto o di trascorrere fuori la notte, sono tenuti ad avvisare la Direzione del Centro. Le visite agli ospiti sono consentite dalle ore Alle ore E vietate dalle ore 22,00 alle ore 08.30, salvo situazioni particolari concordate con la Direzione. Occorre ripristinare un servizio di portineria e di guardiania per garantire la sicurezza all'interno del Centro e per il regolare "traffico" delle persone che a vario titolo vi fanno accesso.

Art. 15

Parco

Il parco del Centro può essere utilizzato oltre che dagli ospiti da tutti gli altri cittadini anche per scopi ricreativi e lucidi nel rispetto dell'integrità dell'ambiente stesso e della quiete del Centro.

Art. 16

Obiettori di coscienza

Gli obiettori di coscienza in servizio presso l'Amministrazione Comunale a seguito di specifica convenzione stipulata con il Ministero della Difesa, non residenti in città, è riservato il vitto e l'alloggio presso il Centro. Gli stessi possono essere utilizzati per attività in favore degli anziani

nonché all'interno del Centro di Aggregazione Sociale di cui all'art. 17, previa programmazione dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

Art. 17

Centro di aggregazione Sociale

Il Centro di aggregazione Sociale è un servizio aperto all'intera comunità, gestito in collaborazione con il volontariato locale, da ubicarsi all'interno del Centro. Intende favorire lo scambio tra il quartiere e gli anziani ospiti, promuove attività di socializzazione ed integrazione, attiva iniziative culturali, ludico- ricreative.

Art. 18

Servizio Semiresidenziale

Il Centro può fornire servi mensa, lavanderia e servizi connessi a n. 10 anziani soli o privi di risorse familiari di sostegno. Il costo di tale servizio previsto dall'art. 8 nella misura del 50%.

Art. 19

Divieti

È fatto assoluto divieto detenere armi anche improprie e strumenti atti a pregiudicare l'incolumità altrui. È consentito l'uso moderato di alcolici purché da esso non derivi turbamento, danno alla tranquilla convivenza nella comunità o non sia espressamente vietato dal medico. È comunque vietata agli ospiti la vendita e la mescolta ancorché gratuita di vino o di alcool che non possono essere tenuti nelle stanze.

Art. 20

Documentazione, diritto di accesso e riservatezza

La Direzione del Centro deve tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa agli anziani e ai vari servizi. Oltre alla cartella personale contenete i documenti amministrativi, sociali e sanitari per ciascun anziano, deve essere istituito un registro delle presenze degli stessi, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario. Il trattamento dei dati personali degli ospiti è riservato alla Direzione del Centro, al Servizio Sociale, all'Unità di Valutazione Geriatrica. La divulgazione o l'utilizzazione dei dati personali degli ospiti per motivi non pertinenti a ragioni di servizio potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 21

Procedura in caso di decesso

In caso di decesso di un ospite il personale del Centro dovrà porre n essere i seguenti adempimenti:

- a) sigillo dell'armadio, dei cassetti e degli stipetti in dotazione dell'ospite defunto da parte di due dipendenti i quali provvederanno a darne comunicazione scritta alla Direzione;
- b) i beni posti all'esterno di armadi e stipetti dovranno essere riposti all'interno degli stessi;
- c) l'inventario dovrà avvenire alla presenza dei familiari del defunto o dinnanzi al Direttore del Centro o suo Delegato, ove non intervengano i parenti richiesti nei tre giorni successivi al decesso;
- d) i beni di cui al precedente punto verranno regolati in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

art. 22

polizza assicurativa

I soggetti che a qualunque titolo prestino attività di volontariato all'interno del Centro dovranno essere tutelati da apposita polizza di responsabilità civile.

Art. 23

Firma per accettazione

L'Ospite o il rappresentante legale degli enti affidatari, al momento della compilazione della domanda di accesso dovrà firmare per accettazione, gli obblighi contenuti nel presente

regolamento. La mancata accettazione o l'inottemperanza a quanto prescritto comporterà il rigetto della domanda. L'Amministrazione Comunale si riserva di adire le vie legali in caso di danni o pregiudizi per la vita comunitaria del Centro.